

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2049-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MONTAGNINO)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme di tutela dei lavori «atipici»

d'iniziativa dei senatori SMURAGLIA, DE LUCA Michele,
PELELLA, GRUOSSO, PILONI, LARIZZA, TAPPARO,
ARLACCHI e BATTAFARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	»	7
Disegno di legge d’iniziativa del senatore Smuraglia ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene sottoposto alla discussione dell'Assemblea ha per oggetto il vasto arcipelago costituito dai rapporti di lavoro che implicano una prestazione non riconducibile alle due tipologie del lavoro autonomo e del lavoro subordinato (e appunto per tale motivo definiti «atipici») ma che presentano caratteristiche di continuità e di coordinazione rispetto alla complessiva attività produttiva nella quale sono inseriti. Si tratta di un'area assai estesa, dai contorni incerti e in continua evoluzione, quantificabile in circa due milioni di unità.

Per la prima volta un disegno di legge interviene in modo organico a disciplinare questo settore, con il fine di introdurre una serie di garanzie fondamentali per un segmento del mercato del lavoro che ne è attualmente in larga misura privo, senza, d'altra parte, determinare oneri eccessivi a carico degli imprenditori. In prospettiva, si pone il problema di pervenire a una più puntuale individuazione del lavoro coordinato e continuativo, e definirne le linee evolutive, non al fine di comprimere lo sviluppo di un fenomeno che corrisponde in larga misura a una scelta, soprattutto delle fasce dei lavoratori più giovani, in ordine al modo stesso di stare sul mercato del lavoro, ma per fare emergere i rapporti di lavoro subordinato che sono celati dietro l'apparenza delle collaborazioni a carattere continuativo, con finalità di evasione contributiva e fiscale che lavoratori spesso facilmente ricattabili sono costretti a subire. Questi elementi sono stati ampiamente evidenziati anche nel corso delle audizioni della Confindustria, delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, delle confederazioni sindacali UGL e CISAL e della Consulta delle forze sociali

giovanili presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I diritti di cittadinanza che vengono sanciti nel disegno di legge licenziato dalla Commissione lavoro e previdenza sociale costituiscono quindi elementi indefettibili per uno Stato di diritto che, a fronte di un processo di frantumazione, flessibilizzazione e precarizzazione del mercato del lavoro, non intenda rinunciare a definire un quadro certo di garanzie per tutti i lavoratori, senza penalizzare le aziende che ricorrono al lavoro coordinato e continuativo per esigenze produttive reali e non per fini elusivi degli obblighi fiscali e contributivi e di riduzione del costo del lavoro.

All'articolo 1, oltre all'elenco delle disposizioni di legge che si applicano al rapporto di lavoro atipico (le disposizioni dello Statuto dei lavoratori riguardanti la libertà e la dignità del lavoratore, la legge n. 903 del 1977, sulla parità tra uomini e donne nel lavoro, e la legge n. 125 del 1991 sulle azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra i sessi, nonché la legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro), sono stati ulteriormente precisati, con l'accoglimento di alcuni emendamenti, i parametri per l'individuazione della fattispecie oggetto del disegno di legge: la temporaneità del rapporto, il suo carattere non episodico, il rapporto di coordinamento rispetto all'attività complessiva del committente e la possibilità che la prestazione si svolga al di fuori del contesto aziendale. Un comma aggiuntivo prevede inoltre che attraverso la contrattazione collettiva le disposizioni contenute nella nuova legge possano essere applicate del tutto o in parte anche ai rapporti di durata inferiore a tre mesi (durata minima indicata alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2).

L'articolo 2 disciplina il contenuto del contratto, che dev'essere comunque stipulato in forma scritta: da segnalare le innovazioni introdotte dalla Commissione, relativamente all'obbligo di indicare, tra l'altro, i tempi di pagamento dei corrispettivi e la disciplina dei rimborsi spese (lettera *c*) del comma 1) e alle precisazioni introdotte per quanto attiene alla facoltà del prestatore di lavoro di avvalersi di collaboratori, sotto la propria direzione e responsabilità e con l'assenso del committente.

Della cessazione del rapporto si occupa invece l'articolo 3, il cui testo originario è stato ampiamente integrato dalla Commissione, con l'indicazione del momento della cessazione del contratto all'atto della realizzazione del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto, salvo diverso accordo tra le parti, e con la previsione di un diritto di preferenza per il prestatore già utilizzato con risultati soddisfacenti, qualora il datore di lavoro voglia procedere alla stipulazione di un nuovo contratto avente caratteristiche analoghe al precedente. Il regime fiscale applicabile ai rapporti di lavoro oggetto del disegno di legge è indicato, all'articolo 4, nel trattamento previsto per i redditi da lavoro autonomo (e precisamente all'articolo 49, comma 2, lettera *a*) del testo unico delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche) mentre, per quanto attiene al regime previdenziale, l'articolo 5 dispone l'iscrizione di tutti coloro che svolgono le prestazioni indicate all'articolo 1 alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Dei diritti sindacali e del loro riconoscimento si occupa poi l'articolo 6, mentre l'articolo 7 demanda al Governo il compito di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, una specifica disciplina, per via regolamentare, del trattamento economico di maternità, in misura comun-

que non inferiore a quello delle lavoratrici dipendenti con qualifica impiegatizia.

Con l'articolo 8, gran parte delle disposizioni sul lavoro coordinato e continuativo sono estese alle prestazioni caratterizzate da un elevato contenuto professionale che si svolgono in un rapporto di coordinazione per la realizzazione di specifici programmi, nonchè, con un comma aggiunto in Commissione, ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro. L'articolo 9 reca una specifica disciplina in materia di sanzioni, mentre con l'articolo 10 si regola la conversione automatica in rapporto di lavoro a tempo indeterminato del rapporto che celi sotto la forma della coordinazione un rapporto di lavoro subordinato. L'articolo 11 attribuisce benefici e incentivi, di natura analoga, per il pregresso, a quelli previsti per i cosiddetti contratti di emersione, concessi al committente che decida spontaneamente di far rientrare nello schema di cui all'articolo 2094 del codice civile i rapporti di lavoro rientranti nella tipologia indicata all'articolo 1. Con l'articolo 12 viene devoluta al giudice ordinario la competenza per le controversie relative ai contratti di lavoro oggetto del disegno di legge, mentre l'articolo 13, introdotto dalla Commissione, ha incluso i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità tra i crediti privilegiati di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile. L'articolo 14, infine, riguarda la verifica, nel termine di un biennio, dell'efficacia della legge: a tal fine è previsto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisca in materia alle competenti Commissioni parlamentari.

Questi sono i contenuti del disegno di legge, che la Commissione lavoro e previdenza sociale sottopone all'Assemblea, con l'auspicio che esso trovi un ampio consenso.

MONTAGNINO, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: SENESE)

20 maggio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

30 settembre 1997

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli articoli 4, 5 e 7, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 5.1, 7.1 e 4.0.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: MANZI)

30 aprile 1997

Considerando che il disegno di legge reca disposizioni sostanzialmente in linea con le indicazioni dell'Unione europea e, in particolare, con le conclusioni delle riunioni di Essen del 1994 e di Firenze del 1996 del Consiglio europeo in materia di occupazione e di promozione di un'organizzazione più flessibile del lavoro, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Rimettendosi alla Commissione di merito per la valutazione dell'impatto delle disposizioni recate dal disegno di legge sul mercato del lavoro e sul regime generale di tutela dei diritti dei lavoratori - profili che peraltro sono connessi anche all'evoluzione del dibattito in corso nell'ambito dell'Unione europea sul tema del rilancio dell'occupazione e della competitività - la Giunta rimarca tuttavia la necessità di introdurre nel provvedimento delle disposizioni di coordinamento con altri testi volti a recepire le direttive 91/383/CEE, concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori con rapporto temporaneo, e 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto, testi quali il disegno di legge di iniziativa governativa sulla promozione dell'occupazione ed il lavoro interinale (atto Senato 1918), approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, e lo schema di decreto legislativo n. 57, di attuazione della direttiva 91/533/CEE, già esaminato dal Senato. Tale coordinamento si rende tanto più necessario in quanto i suddetti testi già esaminati dal Senato, che pure recepiscono talune disposizioni comunitarie, non contemplano nel campo di applicazione le prestazioni di lavoro a carattere atipico a proposito degli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione sulle condizioni applicabili ai contratti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SMURAGLIA
ED ALTRI

Norme di tutela dei lavori «atipici»

Art. 1.

1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con carattere di continuità e in qualsiasi forma coordinata rispetto alla complessiva attività produttiva, non riconducibile nè alla tipologia del lavoro subordinato nè a quella del lavoro autonomo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e la legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonchè dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme di tutela dei lavori «atipici»

Art. 1.

1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con carattere di continuità e **comunque in forma temporalmente definita, non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento** rispetto alla complessiva attività **del committente**, non riconducibile nè alla tipologia del lavoro subordinato nè a quella del lavoro autonomo, **e indipendentemente dall'ambito aziendale o extra aziendale in cui si svolga la prestazione stessa**, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) *identica*;

c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonchè dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, in quanto compatibili con la natura del rapporto **e con le modalità della prestazione lavorativa**.

2. La contrattazione collettiva può prevedere l'estensione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge, anche a rapporti di durata inferiore a quella minima prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera e), che non abbiano caratteri di mera occasionalità.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

1. I contratti di cui all'articolo 1 devono essere stipulati in forma scritta e devono indicare:

a) l'oggetto della prestazione;
b) i criteri di determinazione del corrispettivo, che in ogni caso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività;

c) i poteri di controllo del committente;

d) la facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire da persona resa nota al committente o di lavorare in coppia, previa notifica al committente, dando peraltro luogo ad un unico rapporto;

e) la durata minima del contratto, in ogni caso non inferiore a sei mesi, salvo che per i rapporti destinati ontologicamente a concludersi in un periodo di tempo inferiore;

f) la previsione di un congruo periodo di preavviso per il recesso, **nonchè l'indicazione dei motivi che possono giustificare la risoluzione del rapporto;**

g) il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto, in caso di malattia o infortunio.

Art. 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

1. I contratti di cui all'articolo 1, **comma 1**, devono essere stipulati in forma scritta e devono indicare:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) **i tempi di pagamento del corrispettivo e la disciplina dei rimborsi spese;**

d) **l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari resi noti al committente e da questi accettati;**

e) la durata minima del contratto, in ogni caso non inferiore a **tre** mesi, salvo che per i rapporti destinati **per loro natura** a concludersi in un periodo di tempo inferiore;

f) la previsione di un congruo periodo di preavviso per il recesso;

g) *identica.*

Art. 3.

1. Il contratto cessa al momento della realizzazione del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto, salva diversa volontà espressa dalle parti nel contratto scritto.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

1. Alla risoluzione del rapporto, qualora il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo analogo, per lo stesso tipo di lavoro, spetta al prestatore di cui all'articolo 1, che non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione e per il quale non sia stato anticipato, per ragioni giustificate ed obiettive, il termine minimo garantito del rapporto, il diritto di preferenza rispetto ad altri aspiranti.

2. All'atto della cessazione del rapporto è dovuta al prestatore una indennità pari al 10 per cento dei compensi complessivamente percepiti. L'indennità non è dovuta:

a) nel caso di stipulazione di un ulteriore contratto, o di prosecuzione del precedente, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1;

b) nel caso di recesso da parte del prestatore senza giustificate ragioni;

c) nel caso di recesso da parte del committente per ragioni giustificate e obiettive, tali da non consentire, in nessun caso, la prosecuzione del rapporto.

Art. 4.

1. Il regime fiscale applicabile ai rapporti di cui all'articolo 1 è quello previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5.

1. Tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui agli articoli da 1 a 4 sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il Governo emana, entro sei mesi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Alla **cessazione** del rapporto, qualora il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo analogo e per lo stesso tipo di **prestazione**, spetta al prestatore di cui all'articolo 1 **il diritto di preferenza rispetto ad altri aspiranti qualora lo stesso non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione effettuata o non sia stata anticipata, per ragioni giustificate ed obiettive, la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla sua durata contrattualmente fissata.**

3. *Identico.*

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, in armonia con i criteri generali della citata legge n. 335 del 1995 e dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996 numeri 281 e 282, al fine di realizzare una disciplina organica della materia, in modo da consentire un equo rapporto anche con l'ente o cassa cui il soggetto sia già iscritto e disciplinare in modo adeguato la ricomposizione delle posizioni assicurative frazionate, evitando o riducendo, per quanto possibile, oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'interessato. Il regolamento dovrà inoltre prevedere i trattamenti o gli eventuali rimborsi dovuti all'interessato, qualora non siano raggiunti, nè raggiungibili, per ragioni obiettive, i minimi contributivi previsti per le prestazioni e i trattamenti previdenziali.

Art. 6.

1. Competono ai prestatori di lavoro di cui all'articolo 1:

a) il diritto di organizzarsi in associazioni di categoria o di settore o di ramo di attività;

b) il diritto di aderire ad organizzazioni sindacali di settore o di categoria, nonché ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare struttura del rapporto;

c) il diritto di aderire ad organizzazioni o associazioni anche intercategoriale, conferendo ad esse specifici poteri di rappresentanza;

d) il diritto a ricevere le informazioni previste dalla contrattazione collettiva;

e) il diritto a partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno delle unità produttive delle aziende.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Ulteriori forme di rappresentanza e di esercizio delle attività sindacali potranno essere individuate in sede di contrattazione collettiva.

Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, una disciplina, in via regolamentare, del trattamento economico di maternità, commisurata alla particolare natura dei rapporti di cui alla presente legge. Tale trattamento deve comunque essere di misura non inferiore a quella prevista dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, per la qualifica impiegatizia; lo stesso regolamento disporrà per quanto attiene alla copertura degli oneri, che in nessun caso devono gravare sulla lavoratrice interessata.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle prestazioni di elevata professionalità o di particolare specializzazione che si svolgono in forma continuativa e in condizioni di autonomia, nei soli limiti del rispetto del programma generale predisposto dal committente, con connotati eminentemente personali, nonchè a quelle che si svolgono in luoghi o centri diversi dalla struttura aziendale, con utilizzo di tecnologie informatiche e di apparecchiature telematiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, **4, 6, 9, 10, 11 e 12**, si applicano anche alle prestazioni di elevata professionalità o di particolare specializzazione che si svolgono **in condizioni analoghe a quelle sopra richiamate ed eventualmente anche** in forma continuativa e in condizioni di autonomia, nei soli limiti del rispetto del programma generale predisposto dal committente, con connotati eminentemente personali, nonchè a quelle che si svolgono in luoghi o centri diversi dalla struttura aziendale, con utilizzo di tecnologie informatiche e di apparecchiature telematiche.

2. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 9.

1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge compete agli organismi dell'Ispettorato del lavoro competenti per territorio. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 è punita con una sanzione pecuniaria di importo non inferiore, nel minimo, al doppio della totalità dei compensi corrisposti al lavoratore fino al momento dell'accertamento e, nel massimo, al quadruplo di tale importo. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il procedimento e gli organi competenti ad applicare le sanzioni.

Art. 10.

1. Qualora venga accertato **dagli organi competenti** che il rapporto costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 è in realtà di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti e con la perdita, da parte del committente, di ogni beneficio, sgravio o agevolazione di cui egli si trovi a godere all'atto dell'accertamento, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 36, commi terzo e quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'articolo 9.

Art. 11.

1. Qualora il committente, che ha in atto rapporti qualificati formalmente come appartenenti alla tipologia di cui alla presente legge, decida spontaneamente di farli rientrare nello schema di cui all'articolo 2094 del codice civile, il rapporto verrà conside-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge compete agli organismi dell'Ispettorato del lavoro competenti per territorio. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 è punita con una sanzione pecuniaria di importo non inferiore, nel minimo, al doppio della totalità dei compensi **previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa** e, nel massimo, al quadruplo di tale importo. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il procedimento e gli organi competenti ad applicare le sanzioni.

Art. 10.

1. Qualora venga accertato che il rapporto costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 è in realtà di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti e con la perdita, da parte del committente, di ogni beneficio, sgravio o agevolazione di cui egli si trovi a godere all'atto dell'accertamento, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 36, commi terzo e quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'articolo 9.

Art. 11.

1. Qualora il committente, che ha in atto rapporti qualificati formalmente come appartenenti alla tipologia di cui alla presente legge, decida spontaneamente di farli rientrare nello schema di cui all'articolo 2094 del codice civile, il rapporto **godrà dei be-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

rato come nuova assunzione, con le modalità e nelle forme di cui alla contrattazione collettiva, a tutti gli effetti, compresi eventuali benefici, sgravi o incentivi, nella misura vigente all'atto dell'attuazione degli accordi.

Art. 12.

1. Le controversie relative ai contratti di cui agli articoli 1 e 8 rientrano nella competenza funzionale del pretore del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 13.

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro novanta giorni, alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sull'attuazione della legge stessa, sulla sua concreta efficacia e sugli effetti prodotti, sulla base dei dati e delle informazioni preventivamente acquisiti dagli organi di vigilanza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nefici, sgravi o incentivi eventualmente riservati alle nuove assunzioni. Per il progresso, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed all'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

1. Al primo comma dell'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5-bis, è aggiunto il seguente:

«5-ter) i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato».

Art. 14.

Identico.

